



PROVINCIA DI PIACENZA

COPIA

N. 357 Reg. Del.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

ADUNANZA DEL 16/07/2010

Oggetto: PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) RELATIVO AD UNA ZONA DI ESPANSIONE C2 IN VIALE ORSOLA - CAORSO, PRESENTATO AL COMUNE DI CAORSO DA B.B.C. SRL IMMOBILIARE. FORMULAZIONE VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 12 DEL D.LGS. N. 152/2006, COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 4/2008, E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

L'anno DUEMILADIECI addì SEDICI del mese di LUGLIO alle ore 09:30 si è riunita la Giunta Provinciale appositamente convocata.

All'appello risultano:

TRESPIDI MASSIMO	PRESIDENTE DELLA PROVINCIA	Presente
PARMA MAURIZIO	VICE PRESIDENTE	Presente
ALLEGRI DAVIDE	ASSESSORE	Presente
BARBIERI PATRIZIA	ASSESSORE	Presente
BURSI SERGIO	ASSESSORE	Presente
GALLINI PIERPAOLO	ASSESSORE	Presente
PAPARO ANDREA	ASSESSORE	Assente
PASSONI PAOLO	ASSESSORE	Assente
POZZI FILIPPO	ASSESSORE	Presente

Partecipa il Segretario Generale FONTANA CARMELO.

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. TRESPIDI MASSIMO in qualità di Presidente ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Su relazione dell'Assessore BARBIERI PATRIZIA.

Si accerta, in via preliminare, l'esistenza dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.

* La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con 7 voti favorevoli e 0 voti contrari espressi in forma palese per il merito e successivamente e separatamente per l'immediata eseguibilità. Vi sono 0 astenuti.

Oggetto: Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) relativo ad una zona di espansione C2 in viale Orsola – Caorso, presentato al Comune di Caorso da B.B.C. Srl Immobiliare. Formulazione verifica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, e parere sismico ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008.

LA GIUNTA

Premesso che:

- con nota n. 10934 del 02/11/2009 (registrata in data 06/11/2009 al n. 82072 di prot. prov.le), il Comune di Caorso ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi inerenti ad un Piano particolareggiato di iniziativa privata (PPIP), interessante un'area residenziale C2, presentato dalla società "B.B.C. srl Immobiliare";
- il PPIP riguarda un comparto ubicato a Caorso lungo viale Orsola, destinato dal PRG vigente a Zona di Espansione C2, confinante con una zona residenziale già esistente e con un'area destinata a zona commerciale, e prevede la realizzazione di villette singole bi-familiari e/o tri-familiari per un massimo di circa 13-15 unità immobiliari disposte su un piano o, al massimo, due piani fuori terra;

Dato atto che:

- l'art. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D. Lgs. n. 4/2008, indica i piani e i programmi comunque soggetti a procedura di VAS secondo le disposizioni di cui all'art. 13 e seguenti e quelli i quali sono sottoposti a VAS solo ad esito di una verifica di assoggettabilità, da svolgere secondo la procedura di cui all'art. 12 del Decreto legislativo medesimo sulla circostanza se lo specifico piano o programma oggetto di approvazione possa avere effetti significativi sull'ambiente;
- con legge 13 giugno 2008, n. 9 la Regione, nelle more di approvazione della legge regionale attuativa della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006, sostituita dal D. Lgs. n. 4/2008, ha individuato le Province quali autorità competenti per la valutazione ambientale di piani e programmi di competenza dei Comuni, disposizione confermata dalla recente L.R. n. 6 del 6 luglio 2009;
- l'art. 2 c. 3 lett. a) della medesima L.R. 9/2008 prevede, altresì, che le varianti specifiche al P.R.G. e i piani attuativi di cui alla legge regionale n. 47 del 1978 sono comunque soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 152 del 2006 sempreché rientrino nei casi previsti dall'articolo 6, commi 3 e 3 bis, del medesimo decreto;
- la disciplina urbanistica del comune di Caorso è ancora dettata dal Piano Regolatore Generale, approvato ai sensi della previgente normativa, e pertanto il Piano Particolareggiato di cui trattasi rientra nei casi previsti dall'art. 2 c. 3 lett. a) della L.R. 9/2008;
- in merito all'espressione del parere sismico, la competenza è stata confermata in capo alla Provincia dalla legge regionale 30 ottobre 2008, n. 19;

Atteso che, come concordato con questa Amministrazione, in quanto Autorità competente, con note del 2/11/2009 e del 30.03.2010, il Comune di Caorso ha provveduto ad inviare direttamente la documentazione inerente al Rapporto preliminare all'Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, alla Sezione Provinciale di ARPA, all'Autorità d'Ambito di Piacenza e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, con lo scopo di acquisirne i pareri ai fini delle valutazioni ambientali di competenza di questa Amministrazione;

Preso atto:

- del parere (in atti) trasmesso dall'Autorità d'Ambito di Piacenza in data 26 gennaio 2010 (prot. Prov.le n. 5431 del 26 gennaio 2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), subordinando l'intervento urbanistico alla conclusione dei lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione;
- del parere (in atti), trasmesso dalla Sezione provinciale di ARPA con nota del 04 maggio 2010 (prot. prov.le n. 37128 del 11 maggio 2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS), esprimendo valutazioni e prescrizioni relativamente alla necessità di garantire il rispetto dei limiti di esposizione al rumore;
- del parere igienico-sanitario (in atti) trasmesso dal Dipartimento di Sanità pubblica (U.O. Igiene pubblica) dell'Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza con nota del 03 giugno 2010 (prot. prov.le n. 44132 del 07 giugno 2010) che, concordando con le valutazioni di ARPA, formula una valutazione di non assoggettabilità alla procedura di VAS, esprimendo valutazioni, osservazioni e prescrizioni relativamente alla prevenzione incidenti e alla necessità di escludere la presenza di attività che possano costituire pericolo, danno o molestia alle persone;

- del parere (in atti) trasmesso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza con nota del 07 giugno 2010 (prot. Prov.le n. 44271 del 08 giugno 2010), che conclude con un giudizio di non assoggettabilità alla procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS);

Dato atto che il termine di 60 giorni per l'assunzione dell'atto provinciale di valutazione complessiva del PPIP scade il 07 agosto 2010, tenuto conto che l'ultimo dei pareri richiesti è pervenuto alla Provincia in data 8 giugno u.s.;

Esaminata la Relazione conclusiva, depositata agli atti, che è stata resa a compimento della fase istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica";

Preso atto che, come risulta nella predetta Relazione, in sede istruttoria è stato verificato che la suddetta documentazione inoltrata dal Comune è esaustiva anche rispetto ai contenuti tecnici prescrittivi di cui alla deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Considerato che dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, cui si fa integrale rinvio per quanto non evidenziato nel presente provvedimento deliberativo, è emersa la necessità di:

- esprimere, tenuto conto dei pareri di ARPA, AUSL, Consorzio di Bonifica ed Autorità d'Ambito, e prendendo atto del Rapporto preliminare, una valutazione di non assoggettabilità del PPIP in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008, con le prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
- esprimere parere sismico favorevole;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", modificata e integrata, da ultimo, dalla legge regionale n. 6/2009;
- L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";
- la legge regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Viste:

- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all' Ambiente e sviluppo sostenibile del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, correttivo della Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna 2 maggio 2007, n. 112, (pubblicata nel BUR n. 64 in data 17 maggio 2007), recante "Approvazione dell'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica" (proposta della G.R. in data 10.01.2007, n. 1)";

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale adottata con atto dal Consiglio provinciale n. 17 del 16 febbraio 2009 cui sono applicate le misure di salvaguardia ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 20 del 2000, e recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010, in attesa di entrata in vigore;
- Piano infraregionale per le attività astrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a una successiva variante approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006;
- Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR) approvato dal Consiglio provinciale con atto n. 98 del 22 novembre 2004;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Atto provvisorio per l'individuazione delle aree di danno degli stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 48 del 15 maggio 2006;

Dato atto del parere favorevole espresso dalla Dott.ssa Adalgisa Torselli, in qualità di Dirigente del Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

Atteso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che il presente provvedimento deliberativo non investendo profili contabili, in quanto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, non necessita del parere di regolarità contabile;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto e richiamati i contenuti della relazione istruttoria (in atti) a supporto della presente decisione;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante la necessità di trasmettere tempestivamente il provvedimento medesimo al Comune di Caorso per le successive determinazioni di competenza;

DELIBERA

per quanto indicato in narrativa:

1. di prendere atto del Rapporto preliminare (in atti), funzionale alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituito dal D.Lgs. n. 4/2008, del Piano particolareggiato di iniziativa privata (PIIP) relativo ad una zona di espansione C2 in viale Orsola - Caorso, presentato al Comune di Caorso da B.B.C. srl Immobiliare;

2. di esprimere, tenuto conto dei pareri di ARPA, AUSL, Consorzio di Bonifica ed Autorità d'Ambito, e prendendo atto dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del territorio, delle attività estrattive, ambiente e urbanistica", una valutazione di non assoggettabilità del PPIP in argomento alla procedura di VAS disciplinata dagli artt. 13 e seguenti del D.Lgs. n. 152/2006, come sostituiti dal D.Lgs. n. 4/2008 con le prescrizioni riportate nell'allegato al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale e integrante;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che ai contenuti della Variante generale al Piano territoriale di coordinamento provinciale, adottata dal Consiglio provinciale nella seduta del 16 febbraio 2009 con atto n. 17, sono applicate le misure di salvaguardia secondo la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 20/2000 con conseguente obbligo di esercizio dei relativi poteri da parte dell'Amministrazione comunale, e che la medesima variante è stata recentemente approvata con atto di Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010, in attesa di entrata in vigore;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Comune di Caorso;
6. di precisare che il presente provvedimento deliberativo sarà trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo dell'Ente, ai sensi dell'art. 125, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, modificato e integrato.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente

TRESPIDI MASSIMO

Il Segretario Generale

FONTANA CARMELO

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA VAS
(di cui all'art.12, comma 4 del D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008)

Nell'ambito del Rapporto Preliminare esaminato si è proceduto alla descrizione della proposta di PPIP ed alla valutazione degli impatti derivanti dall'attuazione degli interventi proposti con lo stesso.

Il Rapporto Preliminare procede ad una sintetica illustrazione delle principali matrici ambientali potenzialmente interessate dall'attuazione della proposta di PPIP; al fine di minimizzare l'impatto complessivo prodotto dalla sommatoria degli effetti provocati dall'attuazione degli interventi, sono state definite le più corrette ed idonee azioni di mitigazione.

Pertanto, valutati i contenuti del Rapporto Preliminare, elaborato ed integrato dall'autorità procedente sulla base degli elementi di cui all'Allegato I del D.Lgs. 152/2006 e s.m., considerata la proposta di PPIP, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale consultati in relazione al Rapporto Preliminare stesso, si ritiene che la proposta esaminata non comporti impatti significativi sull'ambiente, quindi

si ritiene di escludere la proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) relativo ad una Zona di Espansione "C2" ubicata in Viale Orsola - Comune di Caorso, presentato da B.B.C. Immobiliare S.r.l., dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008.

La proposta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata (PPIP) in oggetto dovrà, in ogni caso, tenere conto dei contenuti e delle prescrizioni definite all'interno del Rapporto Preliminare, dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, sulla base dei quali è stata formulato il presente provvedimento di verifica e delle prescrizioni di seguito enunciate:

- l'attuazione delle previsioni di Piano è subordinata alla conclusione dell'intervento di potenziamento dell'impianto di depurazione dell'agglomerato di Caorso;
- ai fini della protezione dei residenti dal rumore, considerato che il P.P.I.P. di cui trattasi è una zona a destinazione residenziale, preso atto dei risultati della nuova valutazione di clima acustico prodotta in data 28/05/2010, e delle ulteriori ipotesi mitigative individuate – barriera di altezza 1,6 metri sul perimetro sud della zona di intervento, previsione di dissuasori di velocità sulla S.P. n°10, cortina verde ad alto fusto sul perimetro sud, caratteristiche costruttive degli edifici, ecc. – e dei risultati acustici attesi a seguito della realizzazione della suddetta barriera, si ritiene necessario che:
 - al lotto oggetto di P.P.I.P. venga attribuita la classe II, in relazione alla prevista destinazione residenziale,
 - vengano attuate le opere protettive e le soluzioni tecniche e localizzative individuate in modo da:
 - ❖ garantire il rispetto, in ogni punto del lotto di intervento destinato alla funzione residenziale, dei valori limite previsti per la classe II sia in periodo diurno che notturno, indipendentemente dalla sorgente di rumore;
 - ❖ perseguire, in corrispondenza dei nuovi edifici a destinazione residenziale, il conseguimento, in periodo diurno e notturno, e tenuto conto di tutte le sorgenti di rumore presenti e previste, dei

valori di qualità indicati per le aree residenziali dalla tabella D del D.P.C.M. 14/11/1997, riservando le zone in cui non fosse possibile conseguire tali valori ad altre destinazioni (terziario, verde, parcheggi, ecc.);

- gli interventi mitigativi previsti (realizzazione della barriera e dell'edificio commerciale), vengano eseguiti prima dell'edificazione dei fabbricati residenziali e comunque, prima dell'utilizzo degli stessi, venga presentata la verifica strumentale tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime revisionali prodotte. Inoltre, come dichiarato nella relazione relativa al clima acustico, è indispensabile che il lotto A abbia una destinazione a commerciale di vicinato e che i fabbricati residenziali siano realizzati nel rispetto dei criteri del DPCM 05/12/1997 "requisiti acustici passivi degli edifici"; si ribadisce infine la necessità, come peraltro indicato nella suddetta relazione, che vengano adottate le soluzioni progettuali relative alla distribuzione degli ambienti abitativi in modo da collocare, verso il fronte strada, i locali accessori quali disimpegni, servizi, corridoi, ecc.."
- si segnala la necessità che nelle zone circostanti l'area oggetto di P.P.I.P., compresa la zona agricola adiacente, sia esclusa la presenza di attività insalubri di 1° classe di cui all'art.216 del R.D. 1265/34 (T.U.LL.SS.), definite dall'elenco approvato con D.M. Sanità 5/09/1994, e di quelle che per emissioni di polveri, gas o altre esalazioni, vapori, fumi, scolo di acque, rifiuti solidi e liquidi, rumori, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, traffico indotto, ecc., possono costituire pericolo, danno o molestia alle persone;
- relativamente agli elettrodotti (linee elettriche propriamente dette, sottostazioni e cabine di trasformazione) presenti e/o previsti, si richiamano le normative vigenti in materia e in particolare gli adempimenti di cui alla L.R. 22/02/1993 n°10, il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al D.P.C.M. 23/04/1992 e al D.M.LL.PP. 16/01/1991, nonché, per i fabbricati e altri luoghi con permanenza prolungata di persone, il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 μ T di induzione magnetica; in particolare:
 - le zone poste in adiacenza alle cabine di trasformazione in cui può essere superato il valore di 0,2 μ T di induzione magnetica dovranno essere destinate e vincolate ad utilizzi che non comportino la presenza di persone per tempi prolungati, e tale presenza prolungata dovrà in ogni caso essere evitata mediante adeguate segnalazioni in merito, nonché, ove necessario (es. aree verdi e zone gioco con possibile presenza di bambini) con adeguate recinzioni fisse;
 - ai fini dell'obiettivo della riduzione delle esposizioni ai campi elettromagnetici, e relativamente alle linee elettriche ad A.T. e M.T. presenti e/o previste in corrispondenza o nelle zone circostanti l'area oggetto di intervento, dovrà essere prevista una fascia di rispetto, tra l'asse della linea posto al livello del suolo ed i locali ed ogni altro luogo con permanenza prolungata di persone, tra cui devono essere ricompresi anche pertinenze, giardini e aree verdi, zone gioco anche non attrezzate, sia privata che pubbliche, che risulti sufficiente ad assicurare il perseguimento, nei suddetti luoghi, dell'obiettivo di qualità di 0,2 μ T di induzione magnetica;
- in caso di eventuale presenza di impianti per telefonia mobile e/o per servizio radio televisivo (stazioni radio-base, ecc.), dovrà essere preventivamente verificato il rispetto dei valori limite di esposizione per la popolazione e dei valori di cautela per i luoghi con permanenza di persone non inferiori alle 4 h giornaliere di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. Ambiente n° 381/98; ciò anche, ove possibile, sulla base della documentazione e dei pareri tecnici e sanitari prodotti in fase di autorizzazione all'installazione dei

suddetti impianti;

- preso atto che la zona oggetto di P.P.I.P. non risulta compresa nell'area di rispetto di opere di captazione ad uso idropotabile ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art.94 del D.Lgs. 152/2006, si richiama in ogni caso la necessità che gli interventi edilizi e le relative opere di urbanizzazione vengano realizzati in modo da evitare qualsiasi inquinamento della falda acquifera; a tale proposito si richiama la necessità di adottare tutte le soluzioni necessarie ad evitare la dispersione sul suolo e nel sottosuolo di fanghi e acque reflue, anche se depurati, e di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, realizzando reti fognarie che garantiscano la perfetta tenuta, nonché pavimentazioni non permeabili e dotate di idonei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque per parcheggi e zone carrabili; inoltre le tubazioni delle reti di fognatura dovranno essere posate il più distante possibile dalla rete acquedottistica, e dovranno comunque avere la generatrice superiore a quota più bassa rispetto alla generatrice inferiore delle tubazioni dell'acquedotto poste nelle vicinanze;
- per quanto riguarda le specifiche caratteristiche edilizie ed igienico-sanitarie degli edifici, delle reti tecnologiche e degli impianti presenti e/o da realizzarsi nell'area oggetto di P.P.I.P., si richiama quanto segnalato in precedenza, nonché il rispetto di quanto prescritto dalla normativa per il superamento delle barriere architettoniche (Legge 9/01/1989 n°13 e D.M.LL.PP. 14/06/1989 n°236 per gli edifici privati, e D.P.R. 24/07/1996 n°503 per edifici, spazi e servizi pubblici); infine, si richiamano il principio dell'invarianza idraulica, le distanze da eventuali impianti di depurazione previste dall'All.4 del Provvedimento del Comitato dei Ministri 4 febbraio 1977;
- relativamente a sicurezza stradale e prevenzione degli incidenti, si segnala la necessità di adottare per strade, svincoli e accessi (fra cui si segnalano in particolare gli accessi alla zona commerciale – residenziale dalla S.P. n°10), e per parcheggi pubblici e privati idonee soluzioni che riducano al minimo le interferenze fra i diversi flussi di traffico ed evitino la necessità di attraversamenti pericolosi; inoltre, relativamente a percorsi pedonali e ciclabili, si ritiene che debbano essere prioritariamente realizzati in sede propria, e comunque localizzati e dotati di tutte le soluzioni atte a garantire la migliore continuità e protezione dei percorsi stessi; si ritiene altresì che tali soluzioni debbano essere perseguite anche relativamente ai percorsi di collegamento con il centro di Caorso, considerata la localizzazione dell'area di intervento.